

**COMUNE DI MONGRANDO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  
DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni sportive, società operanti nel settore.

#### **ART. 2 - FINALITÀ DELL'AFFIDAMENTO**

1. Con il presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi esistenti sul territorio;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare una gestione di servizi sportivi con la collaborazione di soggetti quali società e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi, al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- e) ottenere una conduzione economica degli impianti.

#### **ART. 3 - SCELTA DEL GESTORE**

1. Il gestore di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto dall'Amministrazione Comunale tra le società ed associazioni sportive, con priorità a quelle operanti nel territorio comunale, aventi esperienza nelle discipline praticabili.

2. La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi nonché di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente, di seguito indicati:

- a) radicamento nel territorio comunale delle attività societarie sportive;
- b) sviluppo delle attività di promozione e formazione sportiva, anche per paesi facenti parte del bacino di utenza dell'impianto;
- c) impegno ad aderire o attuare progetti sociali ed educativo/formativi comunali realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale eventualmente insieme alle associazioni ed enti interessati;

3. Qualora l'Amministrazione non possa o non intenda procedere con le modalità prima indicate, provvederà alla scelta del gestore dell'impianto sportivo, con procedimento ad evidenza pubblica.

#### **ART. 4 - PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO**

1. L'affidamento avverrà mediante convenzionamento con il soggetto gestore.
2. La Giunta Comunale potrà altresì disporre l'erogazione di contributi per la gestione.

#### **ART. 5 - CONTENUTO DELL'AFFIDAMENTO.**

1. In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dall'affidatario dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

2. L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve provvedere a suo carico al personale occorrente.

3. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

4. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

5. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.

6. E' vietata la cessione della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento.

7. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benessere dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

#### **ART. 6 - PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI**

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano in contraddittorio con la parte interessata.
2. L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo.
3. Con la convenzione di gestione può essere approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative, anche realizzato direttamente dall'affidatario, con oneri a proprio carico.
4. Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva, sentito il gestore, di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.
5. L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.

#### **ART. 7 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

1. L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione e non potrà superare i cinque anni. E' escluso ogni rinnovo tacito.
2. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

#### **ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE. GARANZIE.**

1. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.
5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il gestore presta idonea cauzione e comunque non inferiore a € 500.

#### **ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni.
2. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo.
5. L'affidatario si impegna, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

#### **ART. 10 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. L'affidatario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i soggetti titolari del diritto di accesso compatibilmente con la disponibilità degli impianti in base alle attività del gestore.
2. I luoghi sportivi utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell'affidatario (aree verdi, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

1. Al di là dei casi di risoluzione dell'affidamento e del risarcimento dei danni, per gli inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento e della convenzione di affidamento, si applicano, previa contestazione, le penali da 50,00 euro a 300,00 euro, secondo la gravità dell'infrazione, salva la decadenza dall'affidamento.

2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal responsabile del servizio dell'Amministrazione.

3. L'Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico dell'Associazione/gestore i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il gestore, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.

4. E' facoltà del Comune di valersi della garanzia di cui alla convenzione di affidamento, salva successiva ricostituzione della medesima, per il pagamento delle opere o dei danni in carico al "Gestore".

#### **ART. 16 - CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, sono devolute alla giurisdizione ordinariamente competente.

#### **ART. 17 - DISPOSIZIONE FINALE**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale.